

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 97

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 87/219/CEE RELATIVA AL TENORE DI ZOLFO
DI TALUNI COMBUSTIBILI LIQUIDI**

Art. 1 - 1. A partire dall'1 gennaio 1993 nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonché negli impianti termoelettrici delle isole, con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in peso.

Art. 2 - 1. Le ulteriori modificazioni del tenore di zolfo nel gasolio, anche in attuazione di successive direttive, saranno adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (1).

(1) Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Art. 3 - Sanzioni - 1. Chiunque utilizza in impianti di combustione gasolio con contenuto in zolfo non conforme a quanto previsto nell'art. 1 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.